

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 2712-A

## RELAZIONE DELLA 12<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

(RELATORE PERUGINI)

Comunicata alla Presidenza il 25 marzo 1991

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
6 febbraio 1991, n. 35, recante norme sulla gestione  
transitoria delle unità sanitarie locali

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
e dal Ministro della Sanità**

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 marzo 1991  
(V. Stampato n. 5436)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 15 marzo 1991*

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge, la cui conversione si sottopone all'esame del Senato, reiterato per la quarta volta e modificato dalla Camera dei deputati, detta norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali in attesa della normativa di riordino generale del Servizio sanitario nazionale. È, dunque, urgente la sua conversione, nonostante talune riserve, già per altro espresse in precedenti dibattiti. Occorre, infatti, dotare, dopo tanti mesi, le unità sanitarie locali di organi di governo, sia pure di transizione, quali il comitato dei garanti e l'amministratore straordinario, da nominare rispettivamente entro il 15 maggio e il 15 luglio 1991.

Il provvedimento attribuisce un ruolo significativo alle regioni e alle province autonome circa la formazione degli elenchi degli aspiranti al ruolo di amministratore straordinario; prevede la distinzione delle funzioni di indirizzo politico da quelle gestionali, in cui prevale il ruolo dei tecnici; stabilisce i poteri sostitutivi ai vari livelli al fine di assicurare il rispetto delle norme; indica un impegno regionale per il controllo della spesa delle unità sanitarie locali; individua numerose e specifiche incompatibilità per la carica di amministratore straordinario sia rispetto a quella di rappresentante delle collettività locali sia rispetto a determinate funzioni svolte a livello professionale; prevede infine i casi di ineleggibilità degli amministratori straordinari negli organi di rappresentanza delle collettività locali. Altre norme riguardano le cause ostative alla nomina a membro del comitato dei garanti o ad amministratore straordinario, nonché la formazione del collegio dei revisori e il compenso ai componenti del comitato dei garanti e all'amministratore straordinario.

La presumibile difficoltà che il decreto sia convertito nei termini, nel corso di un

nuovo esame da parte della Camera a seguito di ulteriori eventuali modifiche apportate dal Senato, consiglia di rinviare le riflessioni su talune materie oggetto del provvedimento in sede di esame dell'articolo del disegno di legge di riordino generale del Servizio sanitario nazionale. Si tratta, d'altra parte, di tematiche su cui anche la Commissione affari costituzionali ha espresso osservazioni, peraltro condivisibili. In particolare andrebbe fatta una riflessione sulla possibilità di valutare se anche amministratori di provata capacità siano da assimilare alle persone aventi i requisiti attestanti qualificate attività professionali di direzione tecnica o amministrativa di cui al comma 7 dell'articolo 1. Inoltre si potrebbe, poi, operare un'ulteriore riflessione sull'opportunità di valutare positivamente al di là del titolo di studio della laurea, anche l'esperienza almeno decennale nell'attività professionale ai fini dell'inclusione nell'apposito elenco degli aspiranti al ruolo di amministratore straordinario. Attenzione andrebbe posta anche al comma 3 dell'articolo 1, laddove si prevede che nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con l'ambito di più comuni, l'elezione del comitato dei garanti avvenga con voto limitato a quattro quinti dei membri da eleggere, mentre nel caso in cui l'ambito territoriale coincida con quello del singolo comune non è previsto il voto limitato per l'elezione dei suddetti componenti. La conseguenza potrebbe essere che in tal caso la maggioranza farebbe la parte del leone.

Con riferimento al comma 8 dell'articolo 1, c'è da rilevare come la possibilità che la giunta regionale o della provincia autonoma nomini l'amministratore straordinario scegliendolo nell'ambito dell'elenco di cui al comma 7, ove vi sia indisponibilità dei soggetti indicati nella terna del comitato

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei garanti, potrebbe di fatto vanificare la *ratio* della terna stessa.

Infine, per quanto riguarda il parere espresso dalla Commissione bilancio, favorevole, ad eccezione che al comma 12 dell'articolo 1, relativo ai compensi da attribuire ai membri del comitato dei garanti ed all'amministratore straordinario, in Commissione sanità si è inteso interpretare la norma in questione nel senso che la maggiore spesa per la retribuzione all'amministratore straordinario dovrebbe essere compensata dalla minore spesa per il compenso ai membri del comitato dei garanti rispetto a quello già percepito dai componenti degli attuali comitati di gestione, oltrechè dalla minore spesa derivante

dalla nuova organizzazione degli organi collegiali nel loro complesso. In ogni caso la questione potrebbe essere ulteriormente chiarita in Assemblea anche con una dichiarazione del Governo in tal senso, in modo da evitare di apportare modifiche al testo pervenuto dalla Camera dei deputati ed il conseguente rischio di non convertire in tempo il decreto.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, la 12<sup>a</sup> Commissione permanente propone all'Assemblea la conversione in legge del decreto-legge n. 35, con le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

PERUGINI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUZZETTI)

20 marzo 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a maggioranza, con le osservazioni di seguito riportate.

Con riferimento al comma 7 dell'articolo 1, si fa osservare che la procedura ivi prevista, volta all'identificazione dei soggetti idonei a ricoprire la carica, appare alquanto macchinosa e rischia di accrescere il contenzioso davanti agli organi della giustizia amministrativa, impedendo pertanto l'osservanza dei termini, già brevi, previsti dal decreto-legge per la designazione e la nomina dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari. Al riguardo, sarebbe pertanto preferibile una semplificazione della procedura, ricalcando quella prevista nel testo originario presentato dal Governo.

Sempre con riferimento a tale comma, si segnala che ivi si fa riferimento ad

un termine che nel testo pervenuto non figura, in quanto soppresso nel corso del dibattito.

Circa i requisiti necessari per ricoprire l'incarico di amministratore straordinario, si ritiene inoltre inopportuna la modifica introdotta dalla Camera dei deputati, che ha indicato come requisito necessario il diploma di laurea, escludendo la possibilità che tale carica sia attribuita a persone prive di tale diploma, ma in possesso di titoli attestanti lo svolgimento di un'attività professionale di direzione tecnica o amministrativa di enti pubblici o privati per almeno dieci anni.

Si suggerisce infine la soppressione della disposizione contenuta nel comma 8 dell'articolo 1, che introduce surrettiziamente la possibilità di vanificare il potere di proposta di cui è titolare il comitato dei garanti, ampliando invece in modo eccessivo il potere discrezionale delle giunte regionali.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CORTESE)

20 marzo 1991

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, dichiara di non opporsi, ad eccezione dell'articolo 1, comma 12, in relazione al quale esprime parere contrario per assenza della copertura finanziaria prevista dall'articolo 81 della Costituzione, in quanto la norma implica maggiori spese derivanti dal divario tra l'onere attualmente gravante sul bilancio delle unità sanitarie locali e quello conseguente al provvedimento in esame, pari rispettivamente - secondo le valutazioni del Tesoro - a circa il 38 per cento della spesa in atto, in caso di organi con cinque componenti, ed al 67 per cento in caso di organi con sette componenti.

---

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: MELELEO)

20 marzo 1991

La Commissione esprime parere favorevole sul disegno di legge n. 2712.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, recante norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 luglio 1990, n. 199, 28 settembre 1990, n. 268, e 1° dicembre 1990, n. 355.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 6 FEBBRAIO 1991, N. 35

*All'articolo 1:*

*al comma 1, le parole: « fino alla costituzione degli organi di cui ai commi 3 e 7 » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla nomina dell'amministratore straordinario di cui al comma 7 »;*

*al comma 2, primo periodo, le parole: « dal commissario » sono sostituite dalle seguenti: « dall'amministratore straordinario »;*

*al comma 3, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 1991 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 1992 »;*

*al comma 3, secondo periodo, le parole: « le funzioni del comitato di garanti sono svolte dal consiglio comunale secondo propria determinazione » sono sostituite dalle seguenti: « il comitato di garanti è eletto dal consiglio comunale »;*

*al comma 4, primo periodo, le parole: « 31 marzo 1991 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 maggio 1991 »;*

*al comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: « Il comitato di garanti elegge nel proprio seno il presidente e formula le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività; esamina e adotta, entro quindici giorni dal ricevimento, il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo che sono redatti dall'amministratore straordinario e sono rimessi alla giunta della regione o della provincia autonoma, che li approva comunque entro trenta giorni dalla loro redazione; procede a verifiche generali sull'andamento dell'attività complessiva della unità sanitaria locale o della unità socio-sanitaria locale »;*

*al comma 6, le parole: « il commissario » sono sostituite dalle seguenti: « l'amministratore straordinario »;*

*al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 30 giugno 1992, tutti i poteri di gestione, compresa la rappresentanza legale, sono esercitati da un amministratore straordinario, nominato dal presidente della giunta della regione o della provincia autonoma con proprio decreto, su conforme deliberazione della rispettiva giunta. A tal fine, il presidente della giunta della regione o della provincia autonoma provvede mediante avviso pubblico a formare l'elenco regionale o provinciale degli aspiranti al ruolo di amministratore straordinario delle unità sanitarie locali e a nominare una commissione regionale o provinciale di esperti estranei alla stessa*

amministrazione regionale o provinciale per la verifica dei requisiti degli aspiranti. Sono iscritte nell'elenco esclusivamente persone in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti attestanti qualificate attività professionali di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza almeno quinquennale. L'elenco è costituito da un numero di persone non inferiore al triplo delle unità sanitarie locali o delle unità socio-sanitarie locali esistenti nel territorio regionale o provinciale. Per la regione Valle d'Aosta l'elenco è costituito da almeno nove persone. Decorsi inutilmente i termini, alla formazione dell'elenco provvede, nei cinque giorni successivi, il commissario del Governo. Gli amministratori straordinari non sono eleggibili nei consigli comunali, nei consigli provinciali, nei consigli e assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e nel Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza degli stessi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi consigli e assemblee, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento ».

*al comma 7, terzo periodo, le parole: « di commissario » sono sostituite dalle seguenti: « di amministratore straordinario »; e le parole: « di consigliere comunale di comune con oltre cinquemila abitanti » sono soppresse;*

*al comma 7, quarto periodo, le parole: « di commissario » sono sostituite dalle seguenti: « di amministratore straordinario »;*

*al comma 7, sesto periodo, le parole: « L'incarico commissariale » sono sostituite dalle seguenti: « L'incarico di amministratore straordinario »;*

*al comma 8, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: « Gli amministratori straordinari sono scelti entro il 15 giugno 1991 tra i soggetti indicati entro il 31 maggio 1991 dal comitato di garanti, che all'uopo propone almeno una terna di nominativi individuati nell'elenco di cui al comma 7. Nel caso che, per indisponibilità dei soggetti indicati nella terna o per altri motivi oggettivi, non sia possibile effettuare la scelta dell'amministratore straordinario nell'ambito della designazione del comitato di garanti, la giunta della regione o della provincia autonoma delibera la nomina, con provvedimento motivato, scegliendo nell'ambito del predetto elenco. Qualora il comitato di garanti non provveda alla proposta entro il termine suindicato, alla nomina si provvede prescindendo dalla proposta, sempre nell'ambito dell'elenco di cui al comma 7. In caso di mancata nomina da parte delle regioni o delle province autonome, entro il termine suindicato, provvede il commissario del Governo »;*

*al comma 8, quarto periodo, le parole: « del commissario » sono sostituite dalle seguenti: « dell'amministratore straordinario »;*

*al comma 9, primo periodo, le parole: « Il commissario » sono sostituite dalle seguenti: « L'amministratore straordinario »; e le parole:*

« del commissario » sono sostituite dalle seguenti: « dell'amministratore straordinario »;

al comma 10, le parole: « del commissario » sono sostituite dalle seguenti: « dell'amministratore straordinario »;

al comma 11, all'alea, la parola: « commissari » è sostituita dalle seguenti: « amministratori straordinari »;

al comma 12, secondo periodo, le parole: « Al commissario » sono sostituite dalle seguenti: « All'amministratore straordinario »;

al comma 12, terzo periodo, le parole: « a commissario » sono sostituite dalle seguenti: « ad amministratore straordinario »;

al comma 13, la parola: « commissariati » è sostituita dalle seguenti: « con consiglio di amministrazione autonomo ».

*Decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 1991.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese a disciplinare la gestione transitoria delle unità sanitarie locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. I comitati di gestione delle unità sanitarie locali, nonchè gli organi collegiali di cui alla legge 15 gennaio 1986, n. 4, restano in carica per l'esercizio delle rispettive funzioni previste dalla legge vigente fino alla costituzione degli organi di cui ai commi 3 e 7.

2. I provvedimenti di cui all'articolo unico, comma 1, lettera a), della legge 15 gennaio 1986, n. 4, i piani di attuazione del piano sanitario regionale e la localizzazione di nuovi presidi e servizi autorizzati sono adottati dal commissario e trasmessi al comitato di garanti di cui al comma 3, che esprime le proprie osservazioni obbligatoriamente entro quindici giorni dalla trasmissione. Alla scadenza del suddetto termine sono comunque sottoposti all'approvazione delle giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè al controllo di legittimità del comitato regionale di controllo.

3. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, viene istituito per ogni unità sanitaria locale o unità socio-sanitaria locale un comitato di garanti

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

### **Norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali**

#### Articolo 1.

1. I comitati di gestione delle unità sanitarie locali, nonchè gli organi collegiali di cui alla legge 15 gennaio 1986, n. 4, restano in carica per l'esercizio delle rispettive funzioni previste dalla legge vigente fino alla nomina dell'amministratore straordinario di cui al comma 7.

2. I provvedimenti di cui all'articolo unico, comma 1, lettera a), della legge 15 gennaio 1986, n. 4, i piani di attuazione del piano sanitario regionale e la localizzazione di nuovi presidi e servizi autorizzati sono adottati dall'amministratore straordinario e trasmessi al comitato di garanti di cui al comma 3, che esprime le proprie osservazioni obbligatoriamente entro quindici giorni dalla trasmissione. Alla scadenza del suddetto termine sono comunque sottoposti all'approvazione delle giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè al controllo di legittimità del comitato regionale di controllo.

3. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 30 giugno 1992, viene istituito per ogni unità sanitaria locale o unità socio-sanitaria locale un comitato di garanti

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

composto da un numero di membri pari a quello dei componenti dei disciolti comitati di gestione delle relative unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali. Nelle unità sanitarie locali e nelle unità socio-sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello della comunità montana le funzioni del comitato di garanti sono svolte dalla giunta della comunità montana; dove coincide o è parte di un comune singolo le funzioni del comitato di garanti sono svolte dal consiglio comunale secondo propria determinazione; dove coincide con l'ambito di più comuni il comitato di garanti è eletto secondo le norme regionali vigenti per le elezioni degli organi delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali. In quest'ultimo caso l'elezione del comitato di garanti avviene con voto limitato a quattro quinti dei membri da eleggere, con arrotondamento per difetto della frazione di numero. Non possono far parte dei comitati di garanti i componenti dei consigli e delle assemblee delle regioni e delle province autonome e i consiglieri provinciali.

4. I comitati di garanti sono nominati entro il 31 marzo 1991. In caso di mancata nomina le regioni o le province autonome designano commissari *ad acta* per lo svolgimento di singole attività concernenti le funzioni dei comitati di garanti. Nei casi di violazione di legge le regioni e le province autonome nominano commissari per il compimento di singoli atti.

5. Il comitato di garanti elegge nel proprio seno il presidente e svolge unicamente funzioni di programmazione, indirizzo e controllo sull'attività complessiva della unità sanitaria locale o della unità socio-sanitaria locale. Il comitato di garanti ha accesso agli atti del commissario ed esprime alla giunta regionale o delle province autonome le proprie valutazioni sull'attività complessiva dell'unità sanitaria locale o dell'unità socio-sanitaria locale. Il comitato di garanti trasmette semestralmente una relazione agli enti locali di riferimento territoriale sull'attività svolta dalla unità sanitaria locale o dalla unità socio-sanitaria locale.

6. Per le attività di natura socio-assistenziale, delegate alla unità sanitaria locale o alla unità socio-sanitaria locale dagli enti locali e da questa finanziate con specifiche risorse, i comuni possono confermare la delega, che viene esercitata tramite il commissario, ovvero revocarla e riassumere direttamente la gestione delle funzioni, ovvero conformarsi alla normativa regionale vigente.

7. Tutti i poteri di gestione, ivi compresa la rappresentanza legale, sono riservati, in attesa del predetto riordinamento del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, ad un commissario nominato dall'organo regionale o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, competente in base agli statuti regionali o provinciali. Il commissario è scelto tra persone in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti attestanti qualificata

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

composto da un numero di membri pari a quello dei componenti dei disciolti comitati di gestione delle relative unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali. Nelle unità sanitarie locali e nelle unità socio-sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello della comunità montana le funzioni del comitato di garanti sono svolte dalla giunta della comunità montana; dove coincide o è parte di un comune singolo il comitato di garanti è eletto dal consiglio comunale; dove coincide con l'ambito di più comuni il comitato di garanti è eletto secondo le norme regionali vigenti per le elezioni degli organi delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali. In quest'ultimo caso l'elezione del comitato di garanti avviene con voto limitato a quattro quinti dei membri da eleggere, con arrotondamento per difetto della frazione di numero. Non possono far parte dei comitati di garanti i componenti dei consigli e delle assemblee delle regioni e delle province autonome e i consiglieri provinciali.

4. I comitati di garanti sono nominati entro il 15 maggio 1991. In caso di mancata nomina le regioni o le province autonome designano commissari *ad acta* per lo svolgimento di singole attività concernenti le funzioni dei comitati di garanti. Nei casi di violazione di legge le regioni e le province autonome nominano commissari per il compimento di singoli atti.

5. Il comitato di garanti elegge nel proprio seno il presidente e formula le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività; esamina e adotta, entro quindici giorni dal ricevimento, il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo che sono redatti dall'amministratore straordinario e sono rimessi alla giunta della regione o della provincia autonoma, che li approva comunque entro trenta giorni dalla loro redazione; procede a verifiche generali sull'andamento dell'attività complessiva della unità sanitaria locale o della unità socio-sanitaria locale. Il comitato di garanti trasmette semestralmente una relazione agli enti locali di riferimento territoriale sull'attività svolta dalla unità sanitaria locale o dalla unità socio-sanitaria locale.

6. Per le attività di natura socio-assistenziale, delegate alla unità sanitaria locale o alla unità socio-sanitaria locale dagli enti locali e da questa finanziate con specifiche risorse, i comuni possono confermare la delega, che viene esercitata tramite l'amministratore straordinario, ovvero revocarla e riassumere direttamente la gestione delle funzioni, ovvero conformarsi alla normativa regionale vigente.

7. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 30 giugno 1992, tutti i poteri di gestione, compresa la rappresentanza legale, sono esercitati da un amministratore straordinario, nominato dal presidente della giunta della regione o della provincia autonoma con proprio decreto, su conforme deliberazione della rispettiva giunta. A tal fine, il presidente della giunta della regione o della provincia autonoma provvede mediante avviso pubblico

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

attività professionale di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza almeno quinquennale, ovvero tra persone in possesso di specifici e documentati requisiti attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza almeno decennale. La carica di commissario è incompatibile con quella di componente dei consigli e delle assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di consigliere provinciale, di consigliere comunale di comune con oltre cinquemila abitanti, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana. Le funzioni di commissario sono incompatibili per soggetti che abbiano rapporti, anche in regime convenzionale, con l'unità sanitaria locale o rapporti economici o consulenze con strutture che svolgono attività concorrenziali con l'unità sanitaria locale medesima. I requisiti devono essere documentati da appositi *curricula* che devono essere depositati cinque giorni prima della nomina presso la presidenza del consiglio regionale o dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano e pubblicati nel bollettino ufficiale dei rispettivi enti regionali o provinciali. L'incarico commissariale non è valutabile ai fini della nomina in organi ordinari di gestione e di amministrazione delle unità sanitarie locali.

8. I commissari delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali sono nominati entro il 31 marzo 1991. In caso di mancata nomina entro il termine suddetto, il Ministro della sanità provvede, senza far luogo a preventiva diffida, a nominare un commissario provvisorio, con i requisiti di cui al comma 7, che resta in carica sino alla nomina del commissario da parte della regione o provincia autonoma. Dalla data di nomina del commissario, i comitati di gestione, se non ancora sostituiti dai comitati di garanti, perdono le funzioni gestionali e svolgono, fino al termine di cui al comma 1, le

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

a formare l'elenco regionale o provinciale degli aspiranti al ruolo di amministratore straordinario delle unità sanitarie locali e a nominare una commissione regionale o provinciale di esperti estranei alla stessa amministrazione regionale o provinciale per la verifica dei requisiti degli aspiranti. Sono iscritte nell'elenco esclusivamente persone in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti attestanti qualificate attività professionali di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza almeno quinquennale. L'elenco è costituito da un numero di persone non inferiore al triplo delle unità sanitarie locali o delle unità socio-sanitarie locali esistenti nel territorio regionale o provinciale. Per la regione Valle d'Aosta l'elenco è costituito da almeno nove persone. Decorsi inutilmente i termini, alla formazione dell'elenco provvede, nei cinque giorni successivi, il commissario del Governo. Gli amministratori straordinari non sono eleggibili nei consigli comunali, nei consigli provinciali, nei consigli e assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e nel Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza degli stessi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi consigli e assemblee, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. La carica di amministratore straordinario è incompatibile con quella di componente dei consigli e delle assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana. Le funzioni di amministratore straordinario sono incompatibili per soggetti che abbiano rapporti, anche in regime convenzionale, con l'unità sanitaria locale o rapporti economici o consulenze con strutture che svolgono attività concorrenziali con l'unità sanitaria locale medesima. I requisiti devono essere documentati da appositi *curricula* che devono essere depositati cinque giorni prima della nomina presso la presidenza del consiglio regionale o dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano e pubblicati nel bollettino ufficiale dei rispettivi enti regionali o provinciali. L'incarico di amministratore straordinario non è valutabile ai fini della nomina in organi ordinari di gestione e di amministrazione delle unità sanitarie locali.

8. Gli amministratori straordinari sono scelti entro il 15 giugno 1991 tra i soggetti indicati entro il 31 maggio 1991 dal comitato di garanti, che all'uopo propone almeno una terna di nominativi individuati nell'elenco di cui al comma 7. Nel caso che, per indisponibilità dei soggetti indicati nella terna o per altri motivi oggettivi, non sia possibile effettuare la scelta dell'amministratore straordinario nell'ambito della designazione del comitato di garanti, la giunta della regione o della provincia autonoma delibera la nomina, con provvedimento motivato, scegliendo nell'ambito del predetto elenco.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

funzioni di questi ultimi. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, il presidente della giunta della regione o della provincia autonoma, su conforme delibera della rispettiva giunta, provvede alla revoca ed alla conseguente sostituzione del commissario. In caso di inerzia da parte delle regioni o delle province autonome, previo invito ai predetti organi ad adottare le misure indicate, provvede in via sostitutiva il Ministro della sanità.

9. Il commissario delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali è coadiuvato, nello svolgimento delle proprie funzioni, dal coordinatore amministrativo e dal coordinatore sanitario e, ove esiste, dal coordinatore dei servizi sociali, che esprimono parere obbligatorio sugli atti di competenza del commissario. Le presidenze delle commissioni di concorso e delle commissioni per gli appalti sono, di norma, attribuite ai dirigenti responsabili di servizio delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali secondo le rispettive competenze.

10. Gli atti del commissario sono inviati, entro dieci giorni dall'adozione, per conoscenza al collegio dei revisori dei conti.

11. Non possono essere nominati membri del comitato di garanti o commissari delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

12. Ai componenti del comitato di garanti spetta un compenso pari a due terzi di quello già percepito dai componenti del comitato di gestione della stessa unità sanitaria locale o unità socio-sanitaria locale.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Qualora il comitato di garanti non provveda alla proposta entro il termine suindicato, alla nomina si provvede prescindendo dalla proposta, sempre nell'ambito dell'elenco di cui al comma 7. In caso di mancata nomina da parte delle regioni o delle province autonome, entro il termine suindicato, provvede il commissario del Governo. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, il presidente della giunta della regione o della provincia autonoma, su conforme delibera della rispettiva giunta, provvede alla revoca ed alla conseguente sostituzione dell'amministratore straordinario. In caso di inerzia da parte delle regioni o delle province autonome, previo invito ai predetti organi ad adottare le misure indicate, provvede in via sostitutiva il Ministro della sanità.

9. L'amministratore straordinario delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali è coadiuvato, nello svolgimento delle proprie funzioni, dal coordinatore amministrativo e dal coordinatore sanitario e, ove esiste, dal coordinatore dei servizi sociali, che esprimono parere obbligatorio sugli atti di competenza dell'amministratore straordinario. Le presidenze delle commissioni di concorso e delle commissioni per gli appalti sono, di norma, attribuite ai dirigenti responsabili di servizio delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali secondo le rispettive competenze.

10. Gli atti dell'amministratore straordinario sono inviati, entro dieci giorni dall'adozione, per conoscenza al collegio dei revisori dei conti.

11. Non possono essere nominati membri del comitato di garanti o amministratori straordinari delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica.*

12. Ai componenti del comitato di garanti spetta un compenso pari a due terzi di quello già percepito dai componenti del comitato di gestione della stessa unità sanitaria locale o unità socio-sanitaria locale.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Al commissario spetta un compenso in misura fino a cinque volte quello già percepito dal presidente del comitato di gestione, commisurato all'ampiezza dell'unità sanitaria locale o dell'unità socio-sanitaria locale, cui provvedere nell'ambito del bilancio dell'unità stessa. Per i pubblici dipendenti, nei cui confronti la misura del compenso non può essere comunque inferiore al trattamento economico globale in godimento, comprensivo delle indennità aventi carattere di generalità, connesse alle funzioni della qualifica rivestita, la nomina a commissario determina il collocamento in aspettativa senza assegni utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio.

13. Le disposizioni di cui al presente decreto si estendono agli ospedali classificati multizonali, con provvedimenti legislativi regionali, ai sensi dell'articolo 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e già commissariati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI - DE LORENZO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

All'amministratore straordinario spetta un compenso in misura fino a cinque volte quello già percepito dal presidente del comitato di gestione, commisurato all'ampiezza dell'unità sanitaria locale o dell'unità socio-sanitaria locale, cui provvedere nell'ambito del bilancio dell'unità stessa. Per i pubblici dipendenti, nei cui confronti la misura del compenso non può essere comunque inferiore al trattamento economico globale in godimento, comprensivo delle indennità aventi carattere di generalità, connesse alle funzioni della qualifica rivestita, la nomina ad amministratore straordinario determina il collocamento in aspettativa senza assegni utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio.

13. Le disposizioni di cui al presente decreto si estendono agli ospedali classificati multizonali, con provvedimenti legislativi regionali, ai sensi dell'articolo 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e già con consiglio di amministrazione autonomo alla data di entrata in vigore del presente decreto.